



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Relazione Illustrativa dello Schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Presentazione dello schema di regolamento

Lo schema di regolamento è costituito da 16 articoli, che delineano il quadro di riferimento del riordino, e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante:

ALLEGATO A: *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per ilicei*

ALLEGATO B: *Piano degli studi del liceo artistico, indirizzi:*

Arti figurative

Architettura, Design, Ambiente

Audiovisivo, Multimedia, Scenografia

ALLEGATO C: *Piano degli studi del liceo classico*

ALLEGATO D: *Piano degli studi del liceo linguistico*

ALLEGATO E: *Piano degli studi del liceo musicale e coreutico, articolato in un'area comune e nelle sezioni musicale e coreutica*

ALLEGATO F: *Piano degli studi del liceo scientifico e dell'opzione scientifico-tecnologica*

ALLEGATO G: *Piano degli studi del liceo delle scienze umane e dell'opzione economico sociale*

ALLEGATO H: *Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'offerta formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica*

ALLEGATO I: *Tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento precedente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento*

ALLEGATO L: *Tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento precedente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del nuovo ordinamento*

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento e stabilisce che i licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 206 e successive modificazioni e dal presente regolamento, preordinato alla introduzione delle misure di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 2 definisce l'identità dei licei, fissandone le finalità e la durata dei percorsi di studio. Il comma 1 individua la collocazione dei licei nel sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei condividono con gli istituti tecnici e gli istituti professionali il profilo educativo,

culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il comma 2 si sofferma sul profilo culturale comune assicurato allo studente che costituisce l'unitarietà dei percorsi liceali. Il comma 3 stabilisce la durata quinquennale dei licei e la loro articolazione in due bienni e nell'anno terminale, nel rispetto delle indicazioni del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il comma 4 ribadisce che il primo biennio è finalizzato anche all'assolvimento dell'obbligo scolastico, mentre il comma 5 prevede la stipulazione di intese con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, al fine di stabilire, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. Tale approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage. Con ciò è sottolineata l'importanza di queste metodologie didattiche per la formazione della cultura liceale, che è aperta all'università, alle professioni e al mondo del lavoro.

L'articolo 3 definisce l'articolazione del sistema dei licei e fissa il profilo educativo, culturale e professionale dello studente al termine dei corsi di studio quale previsto dall'Allegato A. Viene inoltre previsto che alla riorganizzazione delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di liceo classico europeo e di liceo linguistico europeo si provvederà con separato regolamento.

L'articolo 4 definisce il percorso del liceo artistico, individuandone le finalità educativo-formative, gli indirizzi, le attività laboratoriali e l'orario annuale degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e degli insegnamenti obbligatori di indirizzo, con riferimento ai singoli bienni e all'anno finale del corso di studi. Il piano degli studi è fissato nell'Allegato B del provvedimento.

L'articolo 5 detta disposizioni analoghe con riferimento ai percorsi del liceo classico, il cui piano di studi è fissato dall'Allegato C.

L'articolo 6 disciplina i percorsi del liceo linguistico, finalizzati a far acquisire agli studenti le competenze relative a tre lingue e culture straniere; il relativo piano di studi è contenuto nell'Allegato D del provvedimento.

L'articolo 7 detta le norme specifiche per i percorsi del liceo musicale e coreutico, articolato nelle relative due distinte sezioni, il cui piano di studi è fissato nell'Allegato E.

Gli articoli 8 e 9 dettano, rispettivamente, la disciplina dei percorsi del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane, nonché delle relative opzioni scientifico-tecnologica ed economico-sociale, i cui piani di studio sono contenuti nei corrispondenti Allegati F e G.

L'articolo 10 disciplina la materia relativa allo svolgimento delle attività educative e didattiche ed ai relativi orari annuali d'insegnamento. Si prevede, in particolare, che l'orario annuale delle lezioni sia articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e insegnamenti aggiuntivi attivabili, in base ai Piani dell'offerta formativa, nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle istituzioni scolastiche e/o attraverso gli accordi di rete di cui all'art. 7 del DPR n. 275/1999. La quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, determinata nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo annuale nel primo biennio, al 30 % nel secondo biennio e al 20 % nell'ultimo anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore ad un terzo nel quinquennio e che nell'ultimo anno non può essere soppresso l'insegnamento di alcuna disciplina prevista dal piano degli studi di cui agli allegati B, C, D, E, F, G al regolamento. Si chiarisce inoltre che le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti garantiscono il conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. La realizzazione dei principi del DPR 275/1999 è supportata dall'istituzione, da parte delle istituzioni scolastiche, di dipartimenti disciplinari (comma 2 lettera a) e di un comitato scientifico, composto pariteticamente da docenti ed esponenti mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Entrambi gli organi vengono costituiti senza oneri aggiuntivi. Attraverso gli insegnamenti attivabili nei limiti del contingente di organico assegnato alle istituzioni scolastiche è promossa la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. In particolare, il comma 2, lettera c) stabilisce che le istituzioni scolastiche possono organizzare, attraverso il Piano dell'Offerta Formativa e nei limiti delle loro proprie disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. Il comma 5 stabilisce che, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Il comma 7 disciplina le modalità per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" nei vari percorsi liceali.

L'articolo 11 fissa i criteri per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, facendo riferimento, in primo luogo, alle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e all'articolo 2 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito dalla legge n. 137 del 2008 e al relativo regolamento attuativo. Il titolo finale rilasciato al superamento dell'esame di Stato assume la dizione di "Diploma liceale" con indicazione della tipologia liceale e l'eventuale indirizzo seguito dallo studente.

L'articolo 12 disciplina il monitoraggio e la valutazione di sistema. Il comma 1 stabilisce che i percorsi liceali sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che si avvale allo scopo di una apposito comitato nazionale, del quale fanno parte rappresentanti delle scuole e delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca, costituita con proprio decreto dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ed il cui funzionamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 detta la disciplina per l'aggiornamento periodico del profilo educativo, culturale e professionale dello studente dei piani di studio, mediante appositi decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 275 del 1999, mentre al comma 3 si prevede che i risultati di apprendimento degli studenti dei percorsi liceali sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI. Il comma 4 stabilisce che i risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 13 definisce il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dei percorsi dei licei. Il comma 1 stabilisce che, a partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni, nonché gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni, confluiscono nei nuovi percorsi liceali, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato I, ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi dell'ultimo triennio in atto sino all'anno scolastico 2009/2010. Il comma 2 stabilisce che la corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo previsti dall'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dei nuovi percorsi liceali è individuata nella tabella contenuta nell'Allegato L. Il comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in relazione alla specificità dei particolari percorsi sperimentali attivati, possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali proposte per definire una confluenza dei vecchi titoli con quelli nuovi diversa da quella prevista dalla tabella contenuta all'Allegato L, ferma restando la tipologia dei titoli finali previsti dalla tabella stessa. I commi 4, 5, 6, 7 e 8, in prima applicazione del regolamento, dettano disposizioni specifiche per l'istituzione e l'organizzazione delle sezioni musicali e coreutiche, valorizzando il possibile interscambio di competenze didattiche tra licei e conservatori. I commi 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, le procedure per la definizione delle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze, e per l'articolazione delle classi di concorso e per la definizione degli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali. Il comma 11, infine, stabilisce che il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte per l'anno scolastico 2009/2010.

L'articolo 14 detta disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per scuole con insegnamento in lingua slovena.

L'articolo 15 contiene la ricognizione delle disposizioni abrogate, con riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005.

L'articolo 16 detta le disposizioni finali, stabilendo che all'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; viene infine precisato che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.